

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26872 Anno 2026  
Presidente: NAPOLITANO LUCIO  
Relatore: ANGARANO ROSANNA  
Data pubblicazione: 14/10/2026

Ricorso per cassazione avverso  
sentenze del giudice tributario  
– notifica oltre l'anno – notifica  
alla parte personalmente –  
**principio di diritto**

## **SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 11755/2020 R.G. proposto da:

DE LIMA RENATA, rappresentata e difesa dagli Avv. Yuri Picciotti e  
Monica Balasco

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

– intimata –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n.  
4796/2019, depositata in data 27 novembre 2019;  
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 16  
settembre 2026 dal consigliere Rosanna Angarano;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Fichera, il quale ha chiesto che la Corte di cassazione accolga i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbiti i restanti, con le conseguenze di legge.

### **FATTI DI CAUSA**

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Renata De Lima intimazione di pagamento (n. 09720170056142522000) relativa a cartella di pagamento (n. 09720120257546148000) emessa per il recupero Irpef su indennità di fine rapporto di lavoro per l'anno di imposta 2007.

2. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano, assumendo che non aveva ricevuto la notifica della cartella, prodromica all'intimazione impugnata, e che il credito, relativo all'annualità 2007, di cui era venuta a conoscenza solo nel 2017, era prescritto.

La CTP accoglieva il ricorso, nella contumacia della convenuta Agenzia delle entrate-Riscossione, rilevando che non vi era prova della rituale notifica della cartella.

3. L'Amministrazione proponeva appello dinanzi alla C.t.r. della Lombardia la quale, con la sentenza di cui all'epigrafe, lo accoglieva, ritenendo che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata all'ultimo indirizzo conosciuto e che la notifica si fosse «perfezionata previo espletamento formale dalla procedura di notifica» di cui all'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 140 c.p.c.

4. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non svolgeva attività difensiva.

4.1. Con una prima ordinanza interlocutoria (n. 13922 del 2025) veniva disposta, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in conformità a quanto disposto dall'art. 330 c.p.c. Si osservava, infatti, che la notifica avvenuta presso il difensore dell'Ente era inesistente in quanto non era stata allegata la

ricevuta di consegna e la notifica presso l'Avvocatura dello Stato era nulla in quanto la destinataria, nei giudizi di merito, non era stata assistita dalla difesa erariale.

4.2. Con una seconda ordinanza interlocutoria (n. 1128 del 2026) questa Corte rilevava che la ricorrente, in data 12 giugno 2025, aveva provveduto tempestivamente alla rinotifica del ricorso, a mezzo pec, sia presso l'Avvocatura generale dello Stato sia presso l'Avvocato del libero foro, Domenico Albanese, che aveva difeso l'Agenzia delle entrate-Riscossione nel giudizio di appello; che, invece, non aveva provveduto alla notifica alla parte personalmente, sebbene fosse decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ciò posto, disponeva il rinvio a pubblica udienza, non ravvisando l'evidenza decisoria sul rapporto tra l'art. 330, ultimo comma, c.p.c. e l'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La contribuente propone quattro motivi di ricorso.

1.1. Con il primo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 58, secondo comma, e 60, primo comma, lett. e), e terzo comma, d.P.R. n.600 del 1973, all'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, all'art. art. 140 c.p.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento ritualmente notificata.

1.2. Con il secondo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In subordine la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed assume che la C.t.r., nel ritenere la cartella di pagamento ritualmente notificata, ha omesso di valutare la documentazione prodotta.

1.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di tardività dell'appello formulata dalla contribuente nella memoria difensiva.

1.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento in sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per aver reso motivazione apparente su tutte le questioni ulteriori rispetto all'unica questione trattata relativa alla notifica della cartella.

2. In via preliminare deve rilevarsi di ufficio l'inammissibilità del ricorso, stante la nullità della notifica eseguita dalla ricorrente a seguito dell'ordinanza interlocutoria di questa Corte che ne disponeva la rinnovazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c.

2.1. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a stabilire, a fronte di orientamenti non univoci, il rapporto tra il regime dettato dall'art. 330 c.p.c. e quello previsto, per il processo tributario, dall'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992, in tema di notifica del ricorso per cassazione hanno ribadito (nella scia di quanto già affermato con la sentenza n. 8053 del 2014) che, per l'individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione delle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, occorre tenere distinta la disciplina dettata dall'art. 17 cit. per il processo tributario, cioè per quello che si svolge dinanzi alle commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria) da quella prevista dal codice di rito ordinario in tema di ricorso per cassazione per il quale, ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992, si applica la disciplina di cui all'art. 330 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 14916/2016).

Resta, pertanto, esclusa l'esistenza di un giudizio tributario di legittimità, cioè di un giudizio di cassazione speciale in materia tributaria.

2.2. Le medesime sezioni unite, una volta abbandonata la tesi della esclusiva rilevanza endoprocedimentale della previsione di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – il quale stabilisce l'ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado – si sono fatte carico di indagarne i riflessi sul giudizio di cassazione avverso sentenza del giudice tributario, ancorché soggetto alle disposizioni di cui all'art. 330 c.p.c. Hanno, così, stabilito che previsione di ultrattività dell'indicazione della residenza (o della sede) e dell'elezione di domicilio si riflette sull'individuazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione, con la conseguenza che, in deroga alla regola ordinaria, il ricorso è validamente notificato, ai sensi dell'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c. anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello (oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione) (Cass. Sez. U. 14916/2016).

2.3. Ciò posto, deve subito evidenziarsi che nella fattispecie in esame non viene in rilievo quanto affermato dalle sezioni unite con riferimento all'ultrattività dell'elezione di domicilio avvenuta in primo grado anche nel caso in cui il soggetto destinatario della notificazione non si sia costituito nel giudizio di appello (oppure, pur costituitosi, non abbia effettuato alcuna indicazione); infatti la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta presso il difensore domiciliatario che ha assistito nel secondo grado l'Ente – rimasto, contumace nel primo grado – spiegando appello.

La questione che si pone è altra; ovvero, se l'ultrattività dell'elezione di domicilio fissata dal secondo comma dell'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 prevalga rispetto alla disposizione di chiusura di cui all'art. 330, ultimo comma, c.p.c. per la quale, «in ogni caso», decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza – termine a cui va pacificamente aggiunto il periodo di sospensione feriale (cfr. tra le più

recenti Cass. n. 11069/2022) – il ricorso va notificato alla parte personalmente.

2.4. Alla questione deve darsi risposta negativa (nello stesso senso Cass. n. 8818/2022, Cass. n. 20255/2018).

Una volta fissato il principio per il quale la notifica del ricorso per cassazione segue le regole di cui all'art. 330 c.p.c., con la sola integrazione derivante dalla specifica disposizione di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, deve riconoscersi prima efficacia alla citata disposizione di chiusura la quale «in ogni caso» – e dunque prescindendo dall'esistenza di una valida elezione di domicilio (che nel processo tributario si caratterizza per la sua ultrattività) – prevede che, decorso l'anno, la notifica avvenga presso la parte personalmente.

Tale soluzione, in primo luogo, è in linea con la lettera della legge. Si è già osservato, infatti, che la disposizione è «riferibile, in ragione dell'esordio potenzialmente onnicomprensivo della formula adottata, ad ogni caso di notifica di atto di impugnazione che avvenga dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, ove ciò sia consentito, e nella quale va quindi individuata una regola generale circa le modalità della notificazione ultrannale degli atti di impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 2197/2006).

La lettura proposta, poi, è l'unica compatibile con la *ratio* della disposizione di chiusura, da rinvenirsi nella ragionevole presunzione che oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza viene verosimilmente a cessare il rapporto tra la parte ed il suo procuratore domiciliatario (Cass. S.U. n. 2197/2006).

Pertanto, la circostanza che, nel processo tributario, l'elezione di domicilio fatta in primo grado si protragga anche nel secondo grado non esclude che detta *perpetuatio* non possa superare l'anno dalla pubblicazione della sentenza, integrato dal periodo di sospensione feriale.

2.5. Va pure rammentato, come chiarito dalle Sezioni Unite, che il disposto di cui all'art. 330, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., si applica anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c., della notificazione della impugnazione affetta da nullità (Cass. Sez. U. n. 2197/2006, Cass. n. 20255/2018).

2.6. Deve, di conseguenza, affermarsi il seguente principio di diritto: *«in tema di notifica del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice tributario, la rinnovazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso l'anno (al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine fissato ex art. 291 c.p.c.»*.

2.7. Va precisato che l'inammissibilità è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo. Una volta rilevata e dichiarata la nullità della notificazione con ordine di rinnovazione, la concessione di un ulteriore termine è esclusa a norma dell'art. 162, primo comma, c.p.c. Infatti, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine. L'art. 153 c.p.c. vieta, difatti, la proroga dei termini perentori, non consentita nemmeno sull'accordo delle parti, salvi i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma (Cass. n. 8818/2022, Cass. n. 20255/2018).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non deve provvedersi sulle spese.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, 16 settembre 2026.

Il Consigliere est.

(Rosanna Angarano)

Il Presidente

(Lucio Napolitano)